



Comune di
Riva San Vitale

A V V I S O

DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE

Il **Municipio di Riva San Vitale**, richiamati gli art. 107 e 192 LOC e tutti gli altri dispositivi di legge applicabili, e il FU n. KO-TI50-0000002578 del 11.11.2025 ha così stabilito:

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze comunali

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 25 novembre 2025

Comunicazione:

- albi comunali
- sito comunale
- Polizia comunale e Polizia cantonale



Rubrica: Altri avvisi comunali

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 11.11.2025

Disponibile al pubblico fino al: 11.02.2026

Numero di pubblicazione: KO-TI50-0000002578

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6500
Bellinzona

Disposizioni in caso di nevicate o gelo

Il testo completo è nell'allegato PDF

Disposizioni in caso di nevicata o gelo

I Municipi di Acquarossa, Agno, Airolo, Arogno, Ascona, Avegno Gordevio, Balerna, Bedano, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bissone, Blenio, Bosco Gurin, Breggia, Brione s/Minusio, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Campo Vallemaggia, Canobbio, Capriasca, Caslano, Castel San Pietro, Cerentino, Cevio, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Dalpe, Gambarogno, Giornico, Grancia, Isonne, Lamone, Lavertezzo, Lema, Linescio, Locarno, Lugano, Lumino, Maggia, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mendrisio, Mergoscia, Mezzovico-Vira, Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Neggio, Origlio, Orselina, Paradiso, Personico, Pollegio, Ponte Capriasca, Porza, Pura, Quinto, Riva S. Vitale, Riviera, Ronco s/Ascona, S. Antonino, Serravalle, Sorengo, Stabio, Terre di Pedemonte, Torricella-Taverne, Tresa, Vacallo, Val Mara, Vernate, Verzasca, Vezia, Vico Morcote

richiamato l'art. 107 e 192 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, hanno emanato degli avvisi in previsione di possibili nevicata o gelate, con l'invito a pubblicarli sul Foglio ufficiale.

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze comunali.